



PARERE MOTIVATO
n.140 del 25 luglio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per Variante n. 4 del Piano di Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirolo Regione Veneto Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppato;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 25 Luglio 2019 come da nota di convocazione in data 24 Luglio 2019 prot. n.331606;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Regione del Veneto - Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia con nota prot. regionale n. 243780 del 22.06.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 4 del Piano di Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirol;

PRESO ATTO CHE in data 11.07.16 era stata fatta richiesta di parere agli enti competenti in materia ambientale e che erano pervenuti i seguenti:

- Parere n. 3048 del 13.07.16, assunto al prot. reg. al n.272119 del 14.07.16, dell'Istituto Regionale Ville Venete;
- Parere n.282020 del 21.07.16 della Sezione Lavori Pubblici della Regione del Veneto;
- Parere n.284431 del 22.07.16 della Sezione Bacino idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno;
- Parere n.18060 del 3.08.16, assunto al prot. reg. al n.299476 del 3.08.16, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.77644 del 9.08.16 assunto al prot. reg. al n.307842 del 9.08.16 dell'ARPAV di Belluno;
- Parere n.504 del 9.08.16 assunto al prot. reg. al n. al n.307862 del 9.08.16 del Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" Ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto";
- Parere n.34389 del 4.08.16 assunto al prot. reg. al n.302641 del 5.08.16 della Provincia di Belluno;
- Parere n.2326 del 5.08.16 assunto al prot. reg. al n.304163 del 5.08.16 dell'Autorità di Bacino,

e che dopo le integrazioni addotte è stata fatta formale richiesta alle autorità competenti, visto il lungo periodo trascorso, di confermare o esprimere un nuovo parere sul Rapporto Ambientale Preliminare che, come anche dichiarato dalla autorità precedente, rimaneva lo stesso documento poiché le matrici ambientali non variavano, e che sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri:

- Parere n. 215746 del 3.06.19 dell'Area Sviluppo Economico – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca – Regione del Veneto;
- Parere n. 34389 del 4.08.19 assunto al prot. Reg. al n. 252653 del 18.06.19 della Provincia di Belluno;
- Parere n. 259575 del 20.06.19 dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici;
- Parere n. 16116 del 19.06.19 assunto al prot. Reg. al n. 257199 del 19.06.19 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.17097 del 24.06.19 assunto al prot. Reg. al n. 272995 del 24.06.19 di Gestione Servizi Pubblici;
- Parere n. 64721 del 27.06.19 assunto al prot. Reg. al n. 281107 del 27.06.19 di ARPAV;
- Parere n. 3621 dell'1.07.19 assunto al prot. Reg. al n. 288811 dell'1.07.19 del Comune di Comelico Superiore;
- Parere n. 3514 del 28.06.19 assunto al prot. Reg. al n. 286242 del 28.06.19 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali,



pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.68/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE la presente istanza è relativa alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS per la Variante n. 4 al Piano di Area Transfrontaliero Comelico - Ost Tirol (PATCOT), redatta in risposta alle istanze presentate dai Comuni interessati dal Piano di Area transfrontaliero alla Regione del Veneto, per il tramite dell'Unione Montana del Comelico Sappada. La proposta riguarda:

- interventi di variante conseguenti al recepimento della pianificazione e della normativa sovraordinata entrata in vigore successivamente all'approvazione del Piano di Area transfrontaliero. Si tratta sia di integrazioni alle disposizioni del PATCOT, sia di chiarimenti forniti sull'applicabilità delle stesse nei casi ove l'interpretazione non risulti essere sufficientemente esplicita;
- interventi che fanno riferimento all'adeguamento o alla nuova realizzazione di attività di interesse pubblico;
- interventi integrativi o interpretativi della normativa vigente del Piano di Area transfrontaliero.

Va sottolineato che la Variante non modifica gli elaborati cartografici di Piano ma interviene solamente sull'apparato normativo proponendo alcune integrazioni / modifiche delle Norme Tecniche (NT).

Tra le integrazioni / modifiche introdotte, va menzionata quella che riguarda l'art. 24 recante *"Ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve"*, che propone un allineamento con la specifica pianificazione di settore costituita dal Piano Regionale Neve in merito agli aspetti che riguardano il demanio sciabile e gli impianti per lo sci. Per quanto attiene la verifica di coerenza le valutazioni condotte nel RAP hanno messo in luce come i contenuti del Piano di Area, in ragione della dimensione transfrontaliera dello strumento, prevalgono sui contenuti del PTRC, costituendone l'automatico adeguamento, ai sensi della LR n. 11/2004 ss.mm.ii. Per quanto attiene il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, essendo questo un piano di rango inferiore, è previsto che si allinei alle direttive del Piano di Area Transfrontaliero Comelico-Ost Tirol (PATCOT) recependone le prescrizioni e i vincoli. Infine, per quanto attiene gli strumenti comunali di governo del territorio interessati dal Piano d'Area, è previsto l'obbligo di un loro adeguamento entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano di cui trattasi. L'analisi sui possibili impatti / effetti esercitati dalle azioni dalla variante n. 4 sulle diverse matrici ambientali esaminate, tenuto conto delle criticità rilevate, non ha dato evidenza di possibili effetti significativi sull'ambiente o di elementi che concorrano a non garantire la sostenibilità ambientale del Piano. Al riguardo, si riportano le conclusioni del Rapporto Ambientale Preliminare le quali sostengono che: *"[...] nella globalità la Variante n. 4 produce degli impatti positivi sul territorio di analisi, contribuendo a migliorare lo stato delle componenti ambientali maggiormente sensibili: agricoltura, andamento demografico e turismo"*. I pareri resi dalle autorità ambientali consultate hanno evidenziato una sostanziale sostenibilità ambientale e in taluni casi la necessità di aggiornare alcuni dati e valutazioni svolte nel RAP.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 25 luglio 2019, dalla quale emerge che, la Variante n. 4 al Piano di Area Transfrontaliero Comelico - Ost Tirol (PATCOT), non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

ATTESO CHE prima dell'approvazione della Variante, il Rapporto ambientale preliminare dovrà essere aggiornato ed integrato secondo le indicazioni e/o prescrizioni fornite nel parere n. 64721 del 27.06.19 ARPAV e, in fase di attuazione della Variante, dovranno essere messe in atto tutte le



misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e nelle Relazioni Specialistiche, recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché, gli esiti della relazione istruttoria tecnica VincA n. 68/2019.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n. 4 del Piano di Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirolo in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

Prima dell'attuazione:

- il Rapporto ambientale preliminare deve essere aggiornato ed integrato secondo le indicazioni e/o prescrizioni fornite nel parere n. 64721 del 27.06.19 ARPAV.

In sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nelle Relazioni Specialistiche;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che: non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015
 - Prescrivendo:
 - 1. di non sottrarre o interessare superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Buxbaumia viridis*, *Dicranum viride*, *Cypripedium*



calceolus, Campanula scheuchzeri, Physoplexis comosa, Vertigo genesii, Austropotamobius italicus, Rosalia alpina, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Lycaena dispar, Phengaris arion, Euphydryas aurinia, Lopinga achine, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Salamandra atra, Bombina variegata, Iberolacerta horvathi, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Vipera ammodytes, Bonasa bonasia, Lagopus mutus, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Alectoris graeca, Pernis apivorus, Aquila chrysaetos, Crex crex, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Picus canus, Dryocopus martius, Picoides tridactylus, Lanius collurio, Myotis myotis, Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus nilssonii, Plecotus auritus, Dryomys nitedula, Ursus arctos;

2. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
3. di verificare e documentare, per il tramite della Regione Veneto – Sezione Pianificazione territoriale e Cartografia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
4. di verificare la necessità per la procedura di valutazione d'incidenza per tutti i piani, progetti e interventi che da tale piano derivano.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso